

ca di decadenza della medicina e di moltiplicazione dei pseudo-medici, quale fu, almeno secondo il Beseler e i suoi autori, l'età postclassica in Occidente o in Oriente, sarebbe stato assai difficilmente formulato.

4. IL SEDICESIMO ANNO.

1. In una delle sue *epistulae* Giavoleno Prisco risolve un caso controverso in maniera che può risultare poco chiara¹.

D. 36.1.48 (Iavol. 11 ep.): *Seius Saturninus archigubernus ex classe Britannica testamento fiduciarium reliquit heredem Valerium Maximum trierarchum, a quo petit, ut filio suo Seio Oceano, cum ad annos sedecim pervenisset, hereditatem restitueret. Seius Oceanus antequam impleteret annos, defunctus est: nunc Mallius Seneca, qui se avunculum Seii Oceani dicit, proximitatis nomine haec bona petit, Maximus autem trierarchus sibi ea vindicat ideo, quia defunctus est is cui restituere iussus erat. quaero ergo, utrum haec bona ad Valerium Maximum heredem fiduciarium pertineant an ad Mallium Senecam, qui se pueri defuncti avunculum esse dicit. respondi: si Seius Oceanus, cui fideicommissa hereditas ex testamento Seii Saturnini, cum annos sedecim haberet, a Valerio Maximo fiduciarium heredem restitui debeat, priusquam praefinitum tempus aetatis impleteret, decessit, fiduciaria hereditas ad eum pertinet, ad quem cetera bona Oceani pertinuerint, quoniam dies fideicommissi vivo Oceano cessit, scilicet si prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiduciarium permisisset, quam incertum diem fideicommissi constituisse videatur.*

Seio Saturnino, comandante superiore della flotta britannica, istituisce erede il trierarca Valerio Massimo, gravandolo del fedecommesso di restituire il compendio ereditario a suo figlio Seio Oceano « *cum ad annos sedecim pervenisset* ». Seio Oceano muore « *antequam impleteret annos* ». Mallio Seneca, proclamandosi zio materno di Seio Oceano, si fa avanti a chiedere i *bona* come parente prossimo (dell'*ordo unde cognati*) del defunto. Replica Valerio Massimo che i beni sono suoi, dal momento che il beneficiario del fedecommesso è morto (evidentemente « *antequam impleteret annos* »). A chi dei due spettano i beni? Risposta di Giavoleno: se a Seio Oceano il compendio ereditario andava resti-

* In ANA. 97 (1986) 161 ss.

¹ Sul testo: G. BESELER, in T. 10 (1930) 229; B. ECKARDT, *Iavoleni epistulae* (1978) 21 ss.

tuito « *cum annos sedecim haberet* », ma Seio Oceano è morto « *priusquam praefinitum tempus aetatis impletet* », il *dies cedens* del fedecommesso si è verificato in vita di Seio Oceano (« *dies fideicommissi vivo Oceano cessit* ») e pertanto la *hereditas* fiduciaria spetta a colui cui spettano gli altri beni di Oceano.

2. La mia traduzione mette in rilievo quello che, almeno secondo me, è il punto di divergenza tra Seio Saturnino e Mallio Seneca. Posto che il fedecommesso era stato subordinato al *dies incertus* « *cum ad annos sedecim pervenisset* », Massimo sostiene che la morte di Seio Oceano prima del compimento dei sedici anni ha impedito il verificarsi del *dies incertus*, dunque ha reso inefficace la disposizione fedecommisaria, mentre Mallio Seneca sostiene che il *dies incertus* si è verificato per il fatto che i sedici anni, anche se non portati a compimento da Seio Oceano, erano stati da questi raggiunti. Tesi, quella di Seneca, che Giavoleno approva, perché si perviene ai sedici anni sin dal giorno successivo a quello in cui si sono compiuti i quindici e non nel giorno in cui il sedicesimo anno di vita viene portato a termine.

La differenza che intercorre tra il « pervenire » ai sedici anni e il « compiere » il *praefinitum tempus aetatis* non è stata avvertita dal Beseler, che ha visto nella decisione giavoleniana una contraddizione interpolata, ricostruendo il frammento come segue: *Seius Saturninus — respondi: si Seius Oceanus [—], priusquam praefinitum tempus aetatis impletet, decessit, fiduciaria hereditas [—] (non debetur), quoniam dies fideicommissi vivo Oceano (non) cessit [—]*. Ben a ragione si è opposto a questo frettoloso emendamento l'Eckardt, che però non si è sottratto all'errore di interpretazione del Beseler ed ha ritenuto di poter salvare il passo, facendo leva sulla frase finale, da *scilicet* in poi: frase la quale farebbe intuire che nei fedecommessi (diversamente che nei legati) il *dies* « *cum annos sedecim impletet* » deve aversi per verificato, pur se i sedici anni non sono stati raggiunti (o compiuti), quando il vero scopo della clausola sia stato quello di assicurare una sorta di tutela, quanto più lunga possibile, al giovane onorato.

A mio avviso, le parole *scilicet — videatur* sono state invece chiaramente interpolate da un lettore postclassico, o da un commissario giustiniano, allo scopo di superare la contraddizione, fondata su un equivoco di interpretazione, cui hanno poi soggiaciuto anche il Beseler e l'Eckardt.